

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2021, n. 18-3133

**Legge 157/1992. Decreto legge 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Stagione venatoria 2021/2022. Disposizioni, a stralcio del calendario venatorio, sull'avvio della caccia di selezione al cinghiale. Approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori. Primo elenco.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Dato atto che, come da verifiche del Settore Infrastrutture Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca:

la particolare complessità della materia inerente alla gestione del cinghiale ed i risvolti, anche di ordine pubblico, correlati alla pervasività del suide e alle sue elevate capacità di danno alle attività antropiche ed in modo particolare alle coltivazioni agricole risultano dalle sempre più numerose segnalazioni pervenute da aziende agricole, da associazioni, da Enti locali e da privati cittadini, questi ultimi con riferimento ad incidenti stradali provocati da tale animale;

incentivare la caccia di selezione al cinghiale, non solo prevedendo periodi più ampi, nel rispetto delle indicazioni ISPRA, ma anche sensibilizzando gli ATC/CA affinché usufruiscano di tale possibilità, consente di sviluppare azioni mirate che, oltre ad essere meno impattanti verso altri tipi di fauna, sono necessarie per limitare l'impatto di tali specie con le attività agricole;

tale forma di caccia di selezione è, pertanto, funzionale a limitare la presenza del suide e quindi indirettamente a incidere positivamente sull'impatto della specie sia per quanto riguarda i danni all'agricoltura che per gli incidenti stradali; nonché poco impattante sull'altra fauna presente sul territorio e permette di intervenire in modo mirato.

Dato atto altresì che il Settore Infrastrutture Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca sta elaborando una proposta di modifica del regolamento alla caccia al cinghiale per consentire azioni più incisive per la prevenzione dei danni nonché per gli incidenti stradali, come peraltro richiesto dall'ISPRA.

Richiamato che:

l'articolo 13 della legge regionale 5/2018, prevede al comma 1 che, che la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

l'articolo 28 della suddetta legge regionale al comma 7 recita:

*"7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma*

e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, a integrazione delle suddette “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

in particolare i punti 3 e 7 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 94-3804 e il punto 2 dell'allegato A della D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 individuano un percorso per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina.

Richiamato, inoltre, che l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia di selezione, è consentito esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC/ CA e delle AFV e AATV e che tale autorizzazione è subordinata all'effettuazione da parte dei richiedenti di verifiche degli indici di presenza o di censimenti volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere, nelle more dell'approvazione del calendario venatorio 2021– 2022, di attivare tale forma di caccia a partite dal 24 aprile 2021, stabilendo, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, di acquisire il previo parere favorevole di ISPRA e di sentire la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, istituita con DGR. n. 30-8557 del 15 marzo 2019.

Dato atto della nota n. 7311 del 19 marzo 2021 con la quale è stato richiesto ad ISPRA il parere relativo alla suddetta proposta per acquisire il parere circa la fattibilità di poter autorizzare la caccia di selezione al cinghiale, rimandando ad un successivo provvedimento l'approvazione formale del calendario venatorio generale.

Preso atto che la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica ha espresso il proprio parere in ordine alla proposta presentata di calendario relativo alla caccia di selezione al cinghiale, così come inserita nella più generale proposta di calendario venatorio 2021/2022, trasmessa in consultazione telematica, in data 3 marzo 2021, senza segnalare osservazioni contrarie a riguardo, come agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca.

Preso atto del parere di ISPRA trasmesso con nota n. 9699 del 14 aprile 2021 e conservato agli atti del Settore Infrastrutture Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con il quale si rileva tra le altre cose: *“visto il rilevante impatto alle attività agricole causato dai cinghiali nel territorio Regionale e il più generale obiettivo di contenimento di tali danni espresso da codesta Amministrazione e dalle diverse Provincie (attraverso il rinnovo dei piani pluriennali di controllo), si evidenzia che i periodi di prelievo previsti nell'allegato A appaiono limitare l'operatività della caccia di selezione e andrebbero rivisti se si intende favorire il contributo di questa forma di prelievo nel contenimento dei danni. Per quanto riguarda la consistenza e la struttura del Piano di prelievo presentato per la caccia di selezione al Cinghiale, visti l'entità dei danni riportati per provincia e i prioritari obiettivi di riduzione di questi che codesta Regione si è data (così come le diverse Amministrazioni provinciali), si ritiene opportuna una sua revisione che tenga conto delle indicazioni riportate nella seguente tabella (Tab. 1)”*.

Marco area	femmine			maschi			TOTALE
	striati e rossi (0-12 mesi)	adulti (≥13 mesi)	Totale femmine	striati e rossi (0-12 mesi)	adulti (≥13 mesi)	Totale maschi	
<b>Alessandria</b>	720	480	1200	480	320	800	<b>2.000</b>
<b>Asti</b>	180	120	300	120	80	200	<b>500</b>
<b>Biella</b>	540	360	900	360	240	600	<b>1.500</b>
<b>Cuneo</b>	540	360	900	360	240	600	<b>1.500</b>
<b>Novara</b>	540	360	900	360	240	600	<b>1.500</b>
<b>Torino</b>	1080	720	1800	720	480	1200	<b>3.000</b>
<b>Verbanio-Cusio-Ossola</b>	180	120	300	120	80	200	<b>500</b>
<b>Vercelli</b>	180	120	300	120	80	200	<b>500</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3960</b>	<b>2640</b>	<b>6600</b>	<b>2640</b>	<b>1760</b>	<b>4400</b>	<b>11.000</b>

Dato atto che, al fine di uniformarsi alle indicazioni espresse dall'ISPRA nel citato parere e nelle more dell'elaborazione conclusiva della revisione delle linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale, si è provveduto ad ampliare i periodi di prelievo per tutte le categorie ed a modificare i piani di prelievo proposti dagli istituti venatori, riportandoli nel rispetto delle percentuali indicate dall'ISPRA per classi e categorie.

Preso atto delle schede dei piani di prelievo selettivo del cinghiale adottate, sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione, dagli istituti venatori e proposte per l'approvazione al competente Settore dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca:

le "schede riassuntive" e le "schede dei piani di prelievo" (previste dalle suddette linee guida), la cui documentazione presentata dagli istituti venatori è depositata agli atti presso il suddetto Settore, tengono conto della situazione critica suddetta descritta e contengono gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria, ma devono essere adeguati alle indicazioni espresse da ISPRA in merito alla struttura del Piano di prelievo in selezione e costituiscono il primo elenco di approvazione da parte della Giunta regionale;

i piani di prelievo selettivo, presentati dagli istituti venatori, sono coerenti con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo del cinghiale della Regione Piemonte.

Dato atto, inoltre, che le domande di approvazione dei piani di prelievo selettivo per la specie cinghiale inviati dagli Istituti venatori costituiscono una prima richiesta a livello regionale che dà origine ad un primo elenco di approvazione, che con il procedere della stagione venatoria viene di prassi integrato con successivi elenchi in base alle richieste degli istituti venatori che non hanno ancora presentato le domande di prelievo o che riterranno di integrare o modificare i piani di prelievo selettivo già presentati o approvati.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 203/2005:

- di stabilire che, quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2021-2022, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e ferme restando le vigenti misure di contenimento e di prevenzione dal contagio;
- per l'anno venatorio 2021/2022, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 24 aprile 2021;
- il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale, per l'intero territorio regionale, è dal 24 aprile 2021 al 14 marzo 2022, così come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare, per la stagione venatoria 2021/2022, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C) così come modificati in seguito al recepimento del parere dell'ISPRA, di cui in premessa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che l'allegato C) sarà oggetto di adeguamento successivo con le richieste di integrazione e modifica dei piani di prelievo selettivo per la specie cinghiale inviate dagli istituti venatori entro il 15 maggio 2021, nel rispetto delle modalità procedurali stabilite dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, al fine di raggiungere la consistenza di prelievo dai valori numerici provinciali di cui alla suddetta tabella;

- di stabilire che qualora le richieste di integrazione non fossero adeguate o sufficienti per raggiungere le quote di prelievo minimo stabilite a livello provinciale ai sensi della suddetta tabella, lo stesso allegato C) potrà essere integrato d'ufficio in base ad una proposta tecnica elaborata dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca.

Richiamato che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi del cinghiale, per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

ai sensi del decreto legge 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5:

- di stabilire che, quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2021-2022, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e ferme restando le vigenti misure di contenimento e di prevenzione dal contagio:

- per l'anno venatorio 2021/2022, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 24 aprile 2021;

- il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale, per l'intero territorio regionale, è dal 24 aprile 2021 al 14 marzo 2022, così come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare, per la stagione venatoria 2021/2022, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C) così come modificati in seguito al recepimento del parere dell'ISPRA, di cui in premessa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che l'allegato C) sarà oggetto di adeguamento successivo con le richieste di integrazione e modifica dei piani di prelievo selettivo per la specie cinghiale inviate dagli istituti venatori entro il 15 maggio 2021, nel rispetto delle modalità procedurali stabilite dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, al fine di raggiungere la consistenza di prelievo dei valori numerici provinciali di cui alla tabella riportata in premessa;

- di stabilire che, qualora le richieste di integrazione non fossero adeguate o sufficienti per raggiungere le quote di prelievo minimo stabilite a livello provinciale ai sensi della tabella riportata in premessa lo stesso allegato C) potrà essere integrato d'ufficio in base ad una proposta tecnica elaborata dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca;
- di dare atto che per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, di provvedere, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**  
**CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE**  
**PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE**  
**STAGIONE 2021/2022**

**L'esercizio venatorio nella stagione 2021/2022, per il prelievo selettivo sul cinghiale è consentito con le seguenti modalità:**

Classi	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	24 aprile 2021 - 14 marzo 2022

L'entità degli abbattimenti è approvata dalla Giunta regionale, in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti istanti che effettuano analisi sulla consistenza e struttura delle popolazioni, con l'utilizzo di indagini e metodologie applicabili alla specie, oltre che con l'analisi dei dati sui danni e sugli abbattimenti pregressi.

**ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA**

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 30 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 31 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

**GIORNATE E ORARI**

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è pari a tre.

A) negli ATC:

la caccia di selezione al cinghiale, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui all'articolo 18 Legge 157/1992, le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono anche coincidere con le altre forme di caccia.

B) nei CA:

la caccia di selezione al cinghiale, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione dei C.A. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui all'articolo 18 Legge 157/1992, le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono anche coincidere con le altre forme di caccia.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

#### MODALITÀ' DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata alla cerca, all'aspetto e da appostamento, secondo i criteri e disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.

Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti rialzati (es. altane); tali strutture non sono considerate appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono identificare le zone in cui collocare gli appostamenti, definirne il numero e disciplinarne le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo, sempre con il fine di raggiungere gli obiettivi previsti con i Piani di selezione.

In caso di ferimento di un animale il cacciatore deve darne immediata comunicazione all'A.T.C. o C.A. e deve tentarne scrupolosamente il recupero; potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti negli appositi "Albi" che opereranno secondo le disposizioni stabilite dalle Province e città Metropolitana. In tal caso il recupero potrà essere attuato anche nella giornata successiva al ferimento. Qualora la ricerca risulti infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

#### MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con i seguenti mezzi:

fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

- a caricamento singolo manuale;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe.

Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

**ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI**

**1) TESSERINO REGIONALE**

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o in Stato estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati con l'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2022, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Le A.A.T.V. e A.F.V., alla fine di ogni stagione di caccia, trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione al cinghiale, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori

extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

## 2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i.).

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

## 3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al cinghiale.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

#### 4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

#### 5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del cinghiale in forma selettiva nel rispetto delle Linee guida regionali. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali; gli ATC/CA, le A.F.V/A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo 2022. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile.

## 6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016. L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

## 7) PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo selettivo del cinghiale approvato dalla Giunta regionale.
- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

**ALLEGATO C  
CINGHIALE  
PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO  
PRIMO ELENCO**

ALLEGATO C

PROV.	IST.	NOME	GIOVANI (0-12 mesi)	MM ADULTI (> 12 mesi)	FF ADULTE (> 12 mesi)	TOTALE
ALESSANDRIA	AATV	AIMONETTA	24	6	10	40
	AATV	ALBERA AL 12	18	5	7	30
	AATV	BOZZOLE	27	7	11	45
	AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA	12	3	5	20
	AATV	CASTELNUOVO BORMIDA	18	5	7	30
	AATV	IL SERRAGLIO	18	5	7	30
	AATV	LAGO DI SARTIRANA	24	6	10	40
	AATV	LAVAGNINA	9	2	4	15
	AATV	LIGNOLO	18	5	7	30
	AATV	MONTACUTO	27	7	11	45
	AATV	MONTEACUTO MIOGLIOLA	5	1	2	8
	AATV	MONTEROSSO	18	5	7	30
	AATV	ROCCAGRIMALDA	18	5	7	30
	AATV	SANT'ANTONIO	7	1	2	10
	AATV	SELVA GAVAZZANA	27	7	11	45
	AATV	SELVAPIANA	18	5	7	30
AATV	SOLONGHELLO	12	3	5	20	
ASTI	AATV	ISOLA D'ASTI	18	5	7	30
	AATV	SCURZOLENCO	12	3	5	20
	AATV	VAL CHISONE	18	5	7	30
BIELLA	AATV	CAVAGLIA'	12	3	5	20
	AATV	CERVO	24	6	10	40
	AATV	CONTEA DI PAVERANO	12	3	5	20
	AATV	LA BARAGGIA	27	7	11	45
CUNEO	AATV	BENESE	24	6	10	40
	AATV	CERESOLE D'ALBA	19	5	8	32
	AATV	RONCAGLIA	18	5	7	30
	AATV	TENUTA POLLENZO	16	4	6	26

ALLEGATO C

PROV.	IST.	NOME	GIOVANI (0-12 mesi)	MM ADULTI (> 12 mesi)	FF ADULTE (> 12 mesi)	TOTALE
NOVARA	AATV	BARENGO	31	8	12	52
	AATV	CRESSA BOGOGNO	42	11	17	70
	AATV	GHEMME	15	4	6	25
TORINO	AATV	MAGLIONE	48	13	19	80
	AATV	NONE	12	3	5	20
	AATV	SAN MARTINO	12	3	5	20
VERCELLI	AATV	ARBORIO	12	3	5	20
	AATV	COLOMBI	12	3	5	20
	AATV	GATTINARA	24	6	10	40
	AATV	IL GERMANO REALE	12	3	5	20
	AATV	IL MOSTAROLO	12	3	5	20
	AATV	LENTA 1	24	6	10	40
	AATV	MANDRIA DI SANTHIA'	12	3	5	20

## ALLEGATO C

PROV.	IST.	NOME	GIOVANI (0-12 mesi)	MM ADULTI (> 12 mesi)	FF ADULTE (> 12 mesi)	TOTALE
ALESSANDRIA	AFV	ALTA VAL BORBERA	21	4	5	30
	AFV	BISIO	8	2	2	12
	AFV	CASCINA EMANUELE	60	16	24	100
	AFV	COSTA MERLASSINO	12	3	5	20
	AFV	CUCCARO	12	3	5	20
	AFV	IL BANDIASSO	18	5	7	30
	AFV	ISOLA MEZZANO	12	3	5	20
	AFV	LA CENTURIONA	120	32	48	200
	AFV	LA CHIARANTA	6	2	2	10
	AFV	LA LOMELLINA	42	11	17	70
	AFV	LE COLOMBARE	12	3	5	20
	AFV	LE MURAZZE	6	2	2	10
	AFV	MALVICINO	6	2	2	10
	AFV	RABBIOSO	5	1	2	8
	AFV	RIVAROSSA FONTANA	18	5	7	30
	AFV	SABBIONE	12	3	5	20
	AFV	SEZZADIO	18	5	7	30
	AFV	SQUANETO	7	1	2	10
	AFV	CALLIANO	12	3	5	20
	ASTI	AFV	CASORZO	6	2	2
AFV		NICOLETTA	18	5	7	30
AFV		SAN GRATO	12	3	5	20

**ALLEGATO C**

<b>PROV.</b>	<b>IST.</b>	<b>NOME</b>	<b>GIOVANI (0-12 mesi)</b>	<b>MM ADULTI (&gt; 12 mesi)</b>	<b>FF ADULTE (&gt; 12 mesi)</b>	<b>TOTALE</b>
<b>CUNEO</b>	AFV	LA BIANCA	8	2	2	12
	AFV	MALADECIA	4	1	1	6
	AFV	MONREGALESE	30	4	6	40
	AFV	MONTE NEBIN	5	1	2	8
	AFV	PIETRAPORZIO	12	2	4	18
	AFV	SANT'ALBANO	30	4	6	40
	AFV	VALMALA	11	3	4	18
	AFV	VIRIDIO	18	2	4	24
	AFV	BECCHI ROSSI	8	2	2	12
	AFV	FONTANA CAPPÀ	14	4	6	24
	AFV	MONDOLE'	60	12	18	90
	AFV	NAVETTE LIGURI	8	2	3	14
	AFV	SANT'ANNA	11	3	4	18
	AFV	VALCASOTTO	16	4	6	26
<b>NOVARA</b>	AFV	AGRATE CONTURBIA	40	11	16	66
	AFV	GATTICO	51	14	20	85
<b>TORINO</b>	AFV	ALBERGIAN	20	5	8	34
	AFV	BORGOMASINO	36	10	14	60
	AFV	CERETTO	21	6	8	35
	AFV	DEL DUCA	6	2	2	10
	AFV	IL BARACCONE	24	6	10	40
	AFV	LA SERRA	18	5	7	30
	AFV	TERNAVASSO	18	5	7	30
	AFV	VAL CLAREA	24	6	10	40
	AFV	VALLONCRO'	7	2	3	12
	AFV	VESTIGNE'	12	3	5	20
<b>VERBANIA</b>	AFV	VAL FORMAZZA	5	1	2	8
AFV	ALICE CASTELLO	18	5	7	30	

**ALLEGATO C**

PROV.	IST.	NOME	GIOVANI (0-12 mesi)	MM ADULTI (> 12 mesi)	FF ADULTE (> 12 mesi)	TOTALE
VC	AFV	BALOCCO	18	5	7	30
	AFV	BORGO D'ALE	18	5	7	30
	AFV	ROASIO	6	2	2	10
	AFV	ROVASENDA	18	5	7	30
	AFV	VAL D'EGUA-CARCOFORO- ALTO SERMENZA	4	1	1	6

PROV.	IST.	NOME	GIOVANI (0-12 mesi)	MM ADULTI (> 12 mesi)	FF ADULTE (> 12 mesi)	TOTALE
ALESSANDRIA	ATC	AL 1	360	96	144	600
	ATC	AL 2	30	8	12	50
	ATC	AL 3	105	18	27	150
	ATC	AL 4	90	24	36	150
ASTI	ATC	AT 1	120	12	18	150
BIELLA	ATC	BI 1	296	40	59	395
CUNEO	ATC	CN 1	24	2	4	30
	ATC	CN 2	38	5	7	50
	ATC	CN 3	110	16	24	150
	ATC	CN 3	110	16	24	150
	ATC	CN 4	192	51	77	320
	ATC	CN 4	192	51	77	320
	ATC	CN 5	259	66	100	425
NOVARA	ATC	NO 1	144	38	58	240
	ATC	NO 2	144	38	58	240
TORINO	ATC	TO 1	60	16	24	100
	ATC	TO 2	36	10	14	60
	ATC	TO 5	186	50	74	310

**ALLEGATO C**

<b>PROV.</b>	<b>IST.</b>	<b>NOME</b>	<b>GIOVANI (0-12 mesi)</b>	<b>MM ADULTI (&gt; 12 mesi)</b>	<b>FF ADULTE (&gt; 12 mesi)</b>	<b>TOTALE</b>
BIELLA	CA	BI 1	157	21	32	210
CUNEO	CA	CN 6	120	24	36	180
TORINO	CA	TO 4	360	96	144	600
	CA	TO 5	180	48	72	300
VERBANIA	CA	VCO3	120	32	48	200